



Accordo CD 2019-2023

tra la

Confederazione Svizzera,
rappresentata dal
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

e il titolare della cassa di disoccupazione XX

per l'esecuzione della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)

1. Finalità dell'accordo

Il presente accordo disciplina l'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) nell'ambito delle casse di disoccupazione. L'accordo precisa il quadro della collaborazione tra la Confederazione e il titolare della cassa di disoccupazione (capitoli 2 e 3), descrive gli obiettivi da raggiungere (capitolo 4), definisce la gestione delle prestazioni (capitolo 5), disciplina la durata (capitolo 6) come pure le ulteriori parti integranti (capitolo 7) e la scelta del sistema di conteggio (capitolo 8).

L'accordo incentiva i titolari delle casse di disoccupazione a un'esecuzione efficiente e qualitativamente elevata nel garantire un'indennità di perdita di guadagno adeguata in caso di disoccupazione, lavoro ridotto, intemperie e insolvenza del datore di lavoro (quest'ultimo caso solo per casse di disoccupazione pubbliche) nonché nel finanziare provvedimenti destinati al mercato del lavoro (PML).

2. Basi legali

L'accordo si basa su: art. 92 cpv. 6 LADI¹, art. 122b OADI² e art. 81 e 83 LADI, art. 103-108 OADI, art. 120 cpv. 1 LADI; inoltre, sull'ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione³.

² RS 837.0

² RS 837.02

³ RS 837.12

3. Principi

L'accordo si fonda sul principio del rimborso orientato alle prestazioni, riconoscendo in ugual misura elementi attinenti alla concorrenza nonché alla diffusione di buone prassi esecutive.

Per il presente accordo, il legislatore ha designato quali organi d'esecuzione:

- l'ufficio di compensazione, gestito dalla Segreteria di Stato dell'economia SECO e
- le casse di disoccupazione.

L'accordo fissa gli obiettivi e le prestazioni auspicati dalle casse di disoccupazione nonché i loro rimborsi. Conformemente a quanto previsto nelle basi legali (leggi, ordinanze e istruzioni), i titolari delle casse di disoccupazione sono autonomi nell'organizzare e gestire le casse di disoccupazione e dunque nell'erogare le loro prestazioni. In particolare, grazie a prestazioni erogate in modo efficiente, le casse di disoccupazione contribuiscono a ridurre le spese d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

La commissione di cui all'art. 122b cpv. 2 OADI, denominata Commissione Accordo casse di disoccupazione è gestita dall'ufficio di compensazione ed è composta da quattro rappresentanti dell'ufficio di compensazione e quattro delle casse di disoccupazione. I compiti e le competenze della Commissione per l'Accordo casse di disoccupazione sono definiti in un regolamento (vedi Allegato 1).

La libertà di scelta della cassa di disoccupazione è disciplinata dall'art. 20 cpv. 1 LADI. L'ufficio di compensazione si adopera per una corretta esecuzione della LADI, controllando regolarmente che detta libertà sia garantita.

4. Obiettivi

Partendo dagli scopi sovraordinati della LADI, ossia garantire un'adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di disoccupazione, lavoro ridotto, intemperie e insolvenza del datore di lavoro nonché contribuire finanziariamente ai provvedimenti destinati al mercato del lavoro, per i titolari delle casse di disoccupazione si delinea il seguente obiettivo di gestione:

- ridurre le spese amministrative per ogni prestazione a condizione di mantenere i requisiti qualitativi fissati per l'erogazione della prestazione.

Il raggiungimento di tale obiettivo viene misurato con indicatori di prestazione e di qualità (vedi capitolo 5.1).

Nella gestione delle casse di disoccupazione non vengono presi in considerazione altri obiettivi.

5. Gestione delle prestazioni

5.1 Misurazione delle prestazioni

5.1.1 Indicatori di prestazione

La quantità delle prestazioni erogate dalle casse di disoccupazione viene misurata con i seguenti indicatori:

- annunci per beneficiare di indennità di disoccupazione / provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- conteggi mensili di indennità di disoccupazione / provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- conteggi mensili di indennità per lavoro ridotto;
- conteggi mensili di indennità per intemperie;
- conteggi beneficiari di indennità per insolvenza (solo casse di disoccupazione pubbliche);
- altre operazioni.

Le casse di disoccupazione devono registrare in modo completo e regolare nonché aderente alla realtà le operazioni rilevanti relative all'erogazione di prestazioni nel sistema dei pagamenti delle casse di disoccupazione (SIPAD, gestione beneficiari, DMS). L'ufficio di compensazione sviluppa e gestisce a livello centrale le applicazioni corrispondenti per gli organi d'esecuzione, inclusa l'infrastruttura necessaria. Le prestazioni operative e il livello di qualità delle applicazioni sono concordati in Service Level Agreement tra l'ufficio di compensazione e le casse di disoccupazione, rappresentate dal comitato direttivo informatico SIPAD.

La spesa relativa per le singole prestazioni delle casse di disoccupazione viene calcolata periodicamente, se necessario mediante analisi dei costi di processo. Da ciò deriva la ponderazione degli indicatori in unità di prestazione. Le disposizioni dettagliate relative agli indicatori misurati e la loro ponderazione in unità di prestazione sono riportate nell'Allegato 2. In linea di principio, il catalogo allegato degli indicatori di prestazione è valido per l'intera durata dell'accordo, fatta eccezione per il caso in cui l'entità della prestazione venga adeguata.

5.1.2 Indicatori di qualità

La qualità delle prestazioni erogate dalle casse di disoccupazione viene misurata almeno con i seguenti indicatori:

- correttezza dei pagamenti;
- rapidità dei pagamenti;
- regolarità dei pagamenti;

Per ogni dimensione vengono definiti uno o più indicatori di qualità. Le disposizioni dettagliate relative agli indicatori misurati sono riportate nell'Allegato 3.

Con l'entrata in vigore del presente accordo, l'ufficio di compensazione e le casse di disoccupazione danno il via alla creazione di un sistema di assicurazione qualità, i cui obiettivi sono:

- definire valori obiettivo di riferimento per gli indicatori della qualità e discutere eventuali ulteriori aspetti qualitativi da prendere in considerazione. Intanto, devono essere

rispettate le corrispondenti decisioni della commissione di sorveglianza dell'AD: è stato definito un obiettivo del 5% per il tasso di reclamo.

- definire possibili sistemi di incentivazione finanziaria per assicurare la qualità. Questi entreranno in vigore con il nuovo accordo a partire dal 2024.
- mettere a punto provvedimenti dell'ufficio di compensazione e delle casse di disoccupazione e dei loro titolari per sostenere miglioramenti costanti della qualità ed efficienza, tenendo conto degli altri strumenti di controllo delle prestazioni riportati al capitolo 5.4.

5.2 Rimborso delle spese amministrative

Le spese amministrative computabili vengono rimborsate al titolare della cassa di disoccupazione in base alla prestazione erogata conformemente al punto 5.1. Il tasso di rimborso per prestazione viene fissato anticipatamente per i primi due anni della durata di validità del presente accordo e a partire dal terzo anno annualmente in base a un benchmark dei costi. Il tasso di rimborso per ogni cassa di disoccupazione viene corretto in funzione di fattori esogeni, cioè condizioni quadro non modificabili dal titolare della cassa di disoccupazione, così come dell'evoluzione del numero di beneficiari.

5.2.1 Valore obiettivo di riferimento per gli anni 2019 e 2020

Per i primi due anni di durata della validità del presente accordo si applicano come valore obiettivo di riferimento i seguenti tassi di rimborso:

- 2019: 5.54 franchi / unità di prestazione
- 2020: 5.25 franchi / unità di prestazione

5.2.2 Benchmark dei costi dall'anno d'introduzione di SIPADfuturo (presumibilmente dal 2021)

Il benchmark dei costi viene calcolato sulla base delle casse di disoccupazione pubbliche con sistema effettivo delle spese. Nella misura in cui un numero sufficiente di casse di disoccupazione pubbliche computi le spese effettive, si rinuncia a richiedere alle casse di disoccupazione pubbliche con sistema forfetario un elenco annuale dettagliato delle spese effettive.

Il valore obiettivo di riferimento deriva dalla media delle spese amministrative dell' x % delle unità di prestazione più efficienti dal punto di vista dei costi fra tutte le unità di prestazione erogate dalle casse di disoccupazione l'anno precedente. Per x valgono i seguenti valori:

- 2021 (anno d'introduzione SIPADfuturo): 90%
- 2022 (1 anno dopo l'introduzione di SIPADfuturo): 80%
- 2023 (2 anni dopo l'introduzione di SIPADfuturo): 75%

Qualora l'introduzione del nuovo sistema di pagamento delle casse di disoccupazione (progetto SIPADfuturo) dovesse subire ritardi oltre il 2021 o la sua effettiva applicazione dovesse essere impedita da gravi problemi, il valore obiettivo di riferimento per gli anni antecedenti l'effettiva introduzione sarà disciplinato in un'aggiunta all'accordo. Il metodo di calcolo del valore obiettivo di riferimento è descritto in dettaglio nell'Allegato 4.

5.2.3 Garanzia della sicurezza di pianificazione per le casse di disoccupazione

Le spese amministrative provvisorie dell'anno precedente sono disponibili solo a marzo dell'anno in corso. L'attuale benchmark dei costi può pertanto essere calcolato solo in quel momento. Per garantire ai titolari delle casse di disoccupazione sicurezza di pianificazione viene loro concesso un tasso di rimborso secondo il benchmark dei costi dell'anno precedente (basato sulle spese amministrative di due anni prima). Una volta noto l'attuale benchmark dei costi, i titolari delle casse di disoccupazione possono decidere se scegliere come tasso di rimborso il valore obiettivo di riferimento secondo il benchmark attuale o il benchmark dell'anno precedente. Questa regolamentazione è valida solo dall'anno di introduzione di SIPADfuturo. La procedura è riportata nell'Allegato 4.

5.2.4 Correzione in funzione di fattori esogeni

Dal 2020 si terrà conto delle differenze di costo non influenzabili dalla cassa di disoccupazione correggendo il valore obiettivo di una cassa di disoccupazione in funzione dei salari e dei canoni di locazione della regione. I dettagli di tale correzione sono riportati nella tabella dell'Allegato 4. Per il rinnovo dell'accordo a partire dal 2024, la metodologia e la base di dati utilizzati saranno rivisti e, se necessario, adattati, con eventuali modifiche entro la fine del 2022.

5.2.5 Correzione in rapporto all'evoluzione del numero di beneficiari

Il valore obiettivo di una cassa di disoccupazione viene corretto in rapporto alla variazione del numero di beneficiari rilevanti per la stessa cassa rispetto all'anno precedente. I dettagli di tale correzione sono riportati nella tabella dell'Allegato 4.

5.2.6 Sistemi di conteggio

All'inizio del periodo dell'accordo, il titolare della cassa di disoccupazione sceglie uno dei due sistemi di conteggio riportati di seguito. I titolari delle casse di disoccupazione che avevano scelto per il periodo dell'accordo 2014 - 2018 il conteggio forfetario possono mantenerlo nel 2019 oppure optare a settembre 2019 per il sistema delle spese effettive per la durata rimanente dell'accordo (2020 fino al 2023).

a) Conteggio forfetario

Nel caso del conteggio forfetario, per ogni unità di prestazione computata, al titolare della cassa di disoccupazione viene rimborsato il valore obiettivo specifico opportunamente corretto in funzione di ogni cassa. Il titolare della cassa di disoccupazione dispone liberamente di tali risorse nel quadro dell'esecuzione della LADI.

Nella misura in cui un numero sufficiente di casse di disoccupazione computa le spese effettive, le casse di disoccupazione con sistema forfetario possono essere sollevate dall'onere supplementare di dover presentare all'ufficio di compensazione le spese amministrative effettive. Tuttavia, l'ufficio di compensazione può richiedere tali spese alle casse di disoccupazione con sistema forfetario qualora lo ritenga necessario per il calcolo del benchmark dei costi o per il reporting alla commissione di sorveglianza dell'assicurazione contro la disoccupazione, al Dipartimento o al Parlamento.

Per questo ogni titolare è obbligato a tenere una contabilità separata e soggetta a revisione delle spese finanziate con le risorse dell'Assicurazione contro la disoccupazione. Se ciò comporta un onere sproporzionato per il titolare di una cassa di disoccupazione, egli può,

come regolamento per un periodo di transizione, richiedere annualmente specificamente giustificato, per iscritto al capo del DEFR di essere sollevato da questo obbligo per un anno. Le modalità di conteggio del sistema forfetario sono riportate nell'Allegato 5.

b) Conteggio delle spese effettive

In caso di conteggio delle spese effettive, partendo da un valore obiettivo specifico della cassa opportunamente corretto, si definisce un margine di fluttuazione neutro fino al limite del malus. Se la prestazione della cassa di disoccupazione (spese per unità di prestazione) rientra in tale margine, al titolare della cassa di disoccupazione vengono rimborsate integralmente le spese amministrative computabili. Se la cassa di disoccupazione presenta spese più basse per unità di prestazione (maggiore efficienza), al suo titolare viene riconosciuto un tasso di rimborso più alto (bonus). Se le spese sono superiori al limite del malus, al titolare viene addebitata una partecipazione alle spese.

Il bonus accreditato annualmente dall'ufficio di compensazione in tutta la Svizzera è pari a 500 000 franchi. L'entità dello scostamento dal valore obiettivo e il volume della cassa di disoccupazione (espresso in unità di prestazione) formano insieme la base per la distribuzione del bonus. Il titolare della cassa di disoccupazione deve impiegare l'eventuale bonus per un riconoscimento ai collaboratori e per la costituzione di riserve della cassa di disoccupazione in prospettiva di un eventuale futuro malus.

Nel corso dell'intero periodo dell'accordo, il limite del malus si situa in misura del 20% al di sopra del valore obiettivo. Per il rimborso delle spese amministrative superiori a questo valore massimo, al titolare della cassa di disoccupazione viene addebitata una partecipazione alle spese dell'80%. Tuttavia, la partecipazione è dovuta solo se le spese per unità di prestazione si trovano nella zona del malus sia nell'anno contabile sia nella media dell'anno contabile e di quello precedente.

L'anno in cui SIPADfuturo viene introdotto, la regola del malus è sospesa.

A titolo di garanzia dell'esecuzione per le casse di disoccupazione molto piccole, l'ufficio di compensazione assicura un tetto minimo delle spese di 200 000 franchi. È esclusa da questa norma la copertura delle perdite di quote di mercato poiché queste non dipendono dall'evoluzione del mercato del lavoro.

Le modalità di conteggio del sistema delle spese effettive sono descritte in dettaglio nell'Allegato 6.

5.3 Comunicazione dei risultati

I risultati della misurazione delle prestazioni (totale unità di prestazione, indicatori di qualità, valore obiettivo di riferimento, correzione del valore obiettivo in funzione di fattori esogeni, evoluzione del numero di beneficiari e relativa correzione del valore obiettivo, limite del malus, spese amministrative, spese amministrative per unità di prestazione, entità del bonus, entità della partecipazione alle spese) vengono comunicati annualmente alle casse di disoccupazione e ai loro titolari in forma di tabella riassuntiva con i valori di tutte le casse di disoccupazione e resi disponibili in TCNet.

Nel caso di una deviazione dall'obiettivo, una discussione si svolge con le rispettive casse di disoccupazione e i loro titolari. Inoltre, la commissione di sorveglianza per l'assicurazione contro la disoccupazione conduce una discussione generale sullo sviluppo degli indicatori di efficienza e di qualità.

Non è prevista alcuna ulteriore pubblicazione dei risultati, i quali sono comunque soggetti alla legge sulla trasparenza.

5.4 Altri strumenti di gestione delle prestazioni

Oltre alla misurazione delle prestazioni e della qualità, la gestione delle casse di disoccupazione avviene attraverso gli strumenti di seguito riportati.

- *Audit*: in caso di casse di disoccupazione con prestazioni costantemente inferiori alla media, l'ufficio di compensazione incarica una ditta terza di eseguire un audit.
- *Indicatori di gestione*: l'ufficio di compensazione mette a disposizione delle casse di disoccupazione informazioni aggiornate per la loro gestione (indicatori di gestione, gestione qualità dei dati, sondaggi clienti e simili).
- *Scambio di esperienze*: l'ufficio di compensazione e le casse di disoccupazione come pure i loro responsabili promuovono lo scambio di esperienze tra le casse di disoccupazione e contestualmente la trasparenza nonché la diffusione di buone pratiche esecutive.
- *Formazione e supporto*: l'ufficio di compensazione predispone un apposito programma di formazione iniziale come pure una proposta di perfezionamento professionale, offrendo alle casse di disoccupazione il proprio supporto per tutte le questioni professionali, giuridiche, finanziarie e tecniche.

Le disposizioni dettagliate relative a questi ulteriori strumenti di controllo delle prestazioni sono riportate nell'Allegato 7.

6. Durata dell'accordo

L'accordo è valido per il periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023. L'accordo può essere sciolto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi alla fine dell'anno.

In caso di sospensione dell'attività della cassa di disoccupazione da parte del titolare, al fine di garantire un'adeguata liquidazione, l'accordo può essere sospeso anticipatamente di comune accordo, in tutto o in parte.

Qualora le basi legali dovessero subire variazioni nel periodo di validità dell'accordo, questo sarà opportunamente modificato.

L'accordo successivo, valido a partire dal 2024, dovrebbe essere pronto per la firma entro la fine del 2022, per quanto ciò sia compatibile con l'introduzione di SIPADfuturo.

7. Altre parti integranti dell'accordo

Gli allegati menzionati formano parte integrante del presente accordo.

8. Scelta del sistema di conteggio

Il titolare della cassa di disoccupazione sceglie il seguente sistema di conteggio (si prega di contrassegnare la voce appropriata).

Variante 1: per l'intera durata dell'accordo dal 2019 al 2023:

Conteggio forfetario Conteggio delle spese effettive

Variante 2 (solo per titolari di casse di disoccupazione con sistema forfetario)

Conteggio forfetario per il 2019 (la scelta per il periodo dal 2020 al 2023 viene effettuata a settembre 2019)

Berna, il.....

XX, il.....

Il capo del Dipartimento federale
dell'economia, della formazione e
della ricerca (DEFR)

Per il titolare della cassa di disoccupazione
XX

.....
Johann N. Schneider-Ammann

.....

Allegati:

1. Regolamento della Commissione per l'Accordo casse di disoccupazione
2. Indicatori di prestazione: disposizioni dettagliate
3. Indicatori della qualità: disposizioni dettagliate
4. Calcolo del valore obiettivo di riferimento: disposizioni dettagliate
5. Modalità di conteggio del sistema forfetario
6. Modalità di conteggio delle spese effettive
7. Altri strumenti di gestione delle prestazioni: disposizioni dettagliate